



Comune di
Milano

Oggetto: Sospensione dell'Ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, con oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale".

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", con particolare riferimento all'art. 4;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;

Visti, in particolare, per quanto d'interesse in tale sede:

- il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell'8 gennaio 2021 con cui è stato disposto che *“a decorrere dall'11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni”*;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute:
 - dell'8 gennaio 2021, che ha disposto che al territorio della Regione Lombardia venissero applicate le misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 10 al 15 gennaio 2021;
 - del 16 gennaio 2021, che ha disposto che al territorio della Regione Lombardia venissero applicate le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 17 al 31 gennaio 2021;
 - del 23 gennaio 2021, che ha disposto per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ossia, 24 gennaio 2021), che alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021 relative ad uno scenario di elevata gravità e di un livello di rischio alto e, conseguentemente, cessano gli effetti dell'ordinanza del 16 gennaio 2021 sopra richiamata;
- il DPCM del 14 gennaio 2021, che ha previsto, all'articolo 1, comma 10, lettera s, per l'intero territorio nazionale, applicabile anche alle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, che *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica [...] in modo che [...] almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte a distanza”*;

Visti, in ultimo

- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”, convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87 “che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria nazionale al 31 luglio 2021;

Richiamati il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 7 bis e il D.L. 19/2020, con specifico riferimento all'art. 4;

Dato atto che:

- in attuazione delle citate disposizioni e in preparazione della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative accreditate, che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale, che avrebbero dovuto progressivamente riprendere le attività in presenza a decorrere dal 7 gennaio 2021, dopo un lungo periodo di didattica a distanza, la Prefettura di Milano, a seguito di specifici confronti con le autorità locali, ha diramato, in data 21 dicembre 2020, il Documento Operativo *“Per Tornare in Classe”* finalizzato a contemperare la necessaria ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative con il vincolo del 50% della capienza del trasporto pubblico locale, sia su gomma sia su rotaia, come disposto dall’art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 3 dicembre 2020;
- per soddisfare tale obiettivo, il Documento ha individuato un insieme di misure coordinate per la ripresa in sicurezza della citate attività e per il contenimento, nelle ore di circolazione degli studenti, dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, mediante una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città di Milano, quale città viva e complessa, in cui giornalmente – in tempi ordinari – affluiscono più di un milione di persone per lavoro, studio, tempo libero, motivi di salute, da tutta l’area metropolitana, ma anche da altre Province e Regioni;

Dato, altresì, atto che:

- con nota del 22 gennaio 2021, il Prefetto di Milano, nel precisare che a decorrere dal 24 gennaio 2021 la Regione Lombardia viene riclassificata in c.d. “area arancione”, sussistendo nuovamente le condizioni per la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, da atto che riacquista operatività il Documento operativo sopra citato e il decreto prefettizio del 7 gennaio 2021, in conseguenza dei quali *“il Comune di Milano adotterà una specifica ordinanza nella quale definirà gli orari del commercio, dei servizi alla persona e all’apertura all’utenza degli uffici pubblici”*;
- alla luce della suddetta comunicazione, è stata emanata l’Ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, con oggetto *“Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all’adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell’ambito del territorio comunale”*, ordinando, in particolare, dall’entrata in vigore dell’ordinanza medesima e fino al termine dell’emergenza sanitaria:
 1. *“che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa indicate nell’allegato A) come parte integrante alla presente Ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 10.15.*

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Per le attività commerciali miste è consentita l'apertura anche prima delle ore 10.15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nel sopra citato Allegato A).

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

2. *che le attività afferenti ai servizi per la persona indicate nell'Allegato B) come parte integrante alla presente Ordinanza sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 09.30:*

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

3. *che l'apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita a partire dalle ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.*

Gli Uffici del Comune di Milano che svolgono attività di contatto con il pubblico apriranno a partire dalle ore 10:00 al fine di assicurare una fascia di salvaguardia per l'accesso dei dipendenti alle sedi e per l'organizzazione degli sportelli, nel rispetto delle limitazioni di al presente paragrafo del dispositivo.

È garantita per ciascun servizio, laddove possibile, una fascia oraria quotidiana di apertura degli sportelli di durata uguale a quella precedentemente applicata.

Per il Comune di Milano sono fatti salvi gli appuntamenti già fissati, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel corso del mese di gennaio 2021 per il rilascio delle Carte d'Identità Elettronica e per gli altri servizi che necessitano della presenza fisica dell'utente, anche se programmati nella fascia oraria antecedente alle 10:00.

Gli altri appuntamenti saranno riprogrammati nel rispetto delle limitazioni indicate nel presente paragrafo.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì."

- con la medesima ordinanza veniva, altresì, raccomandato:
 - A. *ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;*
 - B. *ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;*
 - C. *ai datori di lavoro pubblici e privati, di favorire lo smart working in una percentuale pari almeno al 60% con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio;*
 - D. *a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando una percentuale di smart working pari almeno al 50% e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;*
 - E. *ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle 9:30 ad almeno il 10% del personale presente in servizio;*
 - F. *alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza dopo le ore 10:00.*

Rilevato che:

- il citato Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, dalla fine di aprile 2021 a giugno 2021, pur nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid -19. In particolare, a decorrere dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico, il citato decreto ha disposto lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché per almeno il 50% dell'attività didattica della scuola secondaria di secondo grado;
- da ultimo con Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 giugno 2021 è stato disposto, per quanto qui di interesse, che nella Regione Lombardia si applichino, a far tempo dal 14 giugno 2021, le misure di cui alla c.d. "zona bianca" previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Dato atto che

- con nota del Prefetto di Milano del 4 giugno 2021, si dava atto dell'esito dell'incontro del 1 giugno 2021, durante il quale le parti coinvolte nel patto "Milano per la Scuola" si erano espresse favorevolmente in merito al mantenimento delle limitazioni, in ragione del fatto che la capienza dei mezzi fosse fissata nella misura del 50 %;

Ritenuto, tuttavia, che

- l'attuale mutato contesto epidemiologico sta consentendo la ripresa in sicurezza delle attività produttive e commerciali che, unitamente alla conclusione nelle precedenti settimane delle attività scolastiche e formative, comprese le relative sessioni di esami, sta determinando la normalizzazione dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale;
- inoltre, in relazione delle misure meno stringenti applicate in zona bianca, è stata innalzata la soglia di capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale fino all'80% dei posti disponibili, sicché risulta mutata significativamente la capienza dei mezzi prevista all'epoca della adozione della richiamata nota prefettizia del 1° giugno 2021;
- in tale mutato scenario, caratterizzato da un minore flusso di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale per quanto sopra evidenziato, non sussistano, in questa fase, le condizioni per applicare le limitazioni di cui alla suddetta ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, non essendo attuali i presupposti di fatto e di diritto su cui la medesima si fondava, correlati alla ripresa in sicurezza delle scolastiche, educative e formative di ogni ordine e grado;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere, come condiviso con la Prefettura di Milano, l'ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, con oggetto "*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale*".

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate,

ORDINA

la sospensione dell'Ordinanza n. 3/2021 - Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021, con oggetto "*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia*

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale".

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e fino alla data di scadenza dell'emergenza sanitaria in corso e, in ogni caso, fino alla riapertura dell'istituzioni scolastiche, educative e formative di ogni ordine e grado, in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Milano per 15 giorni e sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

L'efficacia del presente provvedimento e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

f.to digitalmente



Comune di
Milano

OGGETTO: Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla MOVIDA

IL SINDACO

Premesso che le aree urbane interessate dalla Movida, specificatamente indicate, sono interessate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Considerato che le aree interessate dalla Movida sono denominate come segue:

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;

Preso atto che nell'elenco e nelle corrispondenti planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area urbana le vie che rappresentano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla Movida comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food.

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei

principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie, contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "Movida" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Visto il Protocollo di Intesa firmato il giorno 03 agosto 2021 tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana, L'Università Degli Studi Milano Bicocca, Confcommercio, Confesercenti, l'A.I.S.S. e EPAM finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della "Movida" per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

ORDINA

Dalle ore 00.01 di sabato 07 agosto 2021 alle ore 24.00 di domenica 05 settembre 2021, salvo proroga, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", le cui vie perimetrali sono individuate nell'elenco e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina E' consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;
2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione della attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno 07 agosto 2021 fino alle ore 24.00 del giorno 05 settembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
	Via Camperio	Compresa nell'area
	Largo Cairoli	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Illica	Compresa nell'area
	Via Ricasoli	Compresa nell'area
	Piazza Castello	Compresa nell'area

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	


Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castilla	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area

AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA-


colore viola



AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA-

colore azzurro





OGGETTO: Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla MOVIDA

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 51/2021 - prot. n. 0436616 del 6 agosto 2021;

Premesso che le aree urbane interessate dalla Movida, specificatamente indicate, sono interessate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Considerato che le aree interessate dalla Movida sono denominate come segue:

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;

Preso atto che nell'elenco e nelle corrispondenti planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area urbana le vie che rappresentano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla Movida comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggetto e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food.



Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie, contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "Movida" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;



Visto il Protocollo di Intesa firmato il giorno 03 agosto 2021 tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana, L'Università Degli Studi Milano Bicocca, Confcommercio, Confesercenti, l'A.I.S.S. e EPAM finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della "Movida" per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 51/2021 - prot. n. 0436616 del 6 agosto 2021 - con la quale nelle aree interessate dalla Movida in premessa indicate è stato disposto, nei confronti dei pubblici esercizi ed altre attività commerciali, il divieto di vendere e somministrare alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro e lattina dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nel periodo compreso dalle ore 00.01 del 7 agosto 2021 alle ore 24.00 del 5 settembre 2021, consentendo nella fascia oraria sopra citata l'uso del vetro solo per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione;

Ritenuto che ricorre la necessità di mantenere nelle aree della Movida le misure adottate con l'Ordinanza Sindacale n. 51/2021 allo scopo di consolidare un sistema di prevenzione che, strutturalmente nel tempo, possa da un lato arginare, unitamente ad altre iniziative, il fenomeno della c.d. Malamovida e dall'altro rappresentare un efficace strumento di sensibilizzazione verso forme di comportamento che non siano in contrasto con il rispetto dell'igiene pubblica, del decoro urbano, della quiete e del riposo delle persone;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

ORDINA

Dalle ore 00.01 di lunedì 06 settembre 2021 alle ore 24.00 di martedì 05 ottobre 2021, salvo proroga, i seguenti divieti:





Comune di
Milano

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", le cui vie perimetrali sono individuate nell'elenco e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. E' consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;
2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione della attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno 06 settembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 05 ottobre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)



Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
	Via Camperio	Compresa nell'area
	Largo Cairoli	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Illica	Compresa nell'area
	Via Ricasoli	Compresa nell'area
	Piazza Castello	Compresa nell'area

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	


Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area

AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA-


colore viola



AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA-


colore azzurro



AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA COMO/GAE AULENTI-


colore blu



AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA BRERA-

colore verde





AREA ISOLA colore verde





Comune di
Milano

OGGETTO: Ordinanza per la tutela del decoro, della vivibilità, della fruizione degli spazi pubblici, della quiete pubblica e della sicurezza urbana nelle Aree urbane interessate dalla Movida denominate "Area Melzo" - "Area Lazzaretto" - divieto di asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

IL SINDACO

Premesso che nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" si svolge il fenomeno della Movida che determina un intenso e costante afflusso di persone che vi si concentrano nelle ore serali e notturne;

Rilevato che le aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" sono perimetrate dalle seguenti vie:

- 1) "Melzo": C.so Buenos Aires, via Spallanzani, via Melzo, via Frisi, piazza VIII Novembre, via Pisacane, via Bixio, via Sirtori, via Paolo Mascagni e piazzale Oberdan;
- 2) "Lazzaretto": via San Gregorio, Corso B. Aires, piazzale Oberdan, viale V. Veneto, piazza della Repubblica e via V. Pisani;

Preso atto che al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale vengono allegati l'elenco delle vie perimetrali e le mappe urbane delle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto";

Valutati i rapporti di servizio della Polizia Locale conservati agli atti del suddetto Comando, attestanti che nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" nelle ore serali e notturne si verificano fenomeni di assembramento di persone all'esterno dei pubblici esercizi, sui marciapiedi e sulle carreggiate ostacolando la circolazione veicolare e pedonale e senza rispettare l'obbligo di distanziamento, nonché senza fare uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie con conseguente pericolo concreto ed attuale di diffusione del contagio epidemiologico Covid-19;

Considerato che la Polizia Locale durante i sopralluoghi effettuati ha accertato che gli avventori, dopo aver acquistato per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dai pubblici esercizi e in genere dalle attività commerciali, abbandonano le bottiglie e i bicchieri sulla pubblica via depositandoli anche sui veicoli in sosta con conseguente danno al decoro urbano, all'igiene pubblica e alla proprietà privata esposta alla pubblica fede;

Ritenuto che nelle predette aree urbane la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata dai pubblici esercizi o da altre tipologie di attività commerciali nelle ore serali e notturne determina rilevanti assembramenti di persone sulla pubblica via con conseguente disturbo della tranquillità, del riposo e della vivibilità dei residenti ove sono ubicate le predette attività commerciali;

Rilevato che i cittadini residenti delle aree urbane in argomento "Melzo" e "Lazzaretto" lamentano che il rumore prodotto dai reiterati assembramenti di persone nelle ore serali e notturne è causa di disturbo al riposo e alla quiete dei dimoranti;

Considerato che nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" con la ripresa delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dopo la pausa estiva, si ripropone il problema di rilevanti assembramenti di persone, di entità tale da rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già in vigore in quei luoghi e previste dall'ordinanza Sindacale n. 51/2021 che vieta nelle predette aree l'uso del vetro nella vendita e nella somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;





Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità, alla quiete pubblica e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità nelle aree urbane denominate “Melzo” e “Lazzaretto” si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni utili al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano, l’igiene pubblica, la quiete pubblica, la vivibilità e la fruizione degli spazi cittadini;

Considerato, altresì, che:

- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d’igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell’igiene ambientale;

Vista la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l’applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane denominate “Melzo” e “Lazzaretto” la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle fasce serale e notturna;

Visto il Protocollo di Intesa firmato il giorno 03 agosto 2021 tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana, L’Università Degli Studi Milano Bicocca, Confcommercio, Confesercenti, l’A.I.S.S. e EPAM finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell’ambito del divertimento notturno per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell’interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

ORDINA

Dalle ore 00.01 del 03 settembre 2021 alle ore 24.00 del 02 ottobre 2021, salvo proroga, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane denominate “Melzo” e “Lazzaretto” il cui perimetro è indicato nell’elenco delle vie perimetrali e nelle mappe allegate al presente provvedimento è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture





Comune di
Milano

di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto, anche gratuitamente, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione della attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno 03 settembre 2021 fino alle ore 24.00 del giorno 02 ottobre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)



Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige l'ordinanza

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Moviada	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	Compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	Compresa nell'area

Oggetto: Ordinanza sindacale a tutela della vivibilità urbana, del decoro, della quiete pubblica e della sicurezza urbana nell'area urbana interessata dalla "movida" denominata "Garibaldi" – divieto di asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

IL SINDACO

Premesso che nell'area urbana denominata "Garibaldi" si svolge il fenomeno della "movida" e di conseguenza l'area è interessata da un intenso afflusso di persone che vi si concentrano nelle ore serali e notturne;

Rilevato che l'area urbana denominata "Garibaldi" interessata è quella che comprende Largo La Foppa e Corso Garibaldi (nel tratto tra Largo La Foppa e Piazza XXV Aprile);

Considerato che la Polizia Locale durante i vari sopralluoghi effettuati nell'area in questione ha accertato che gli avventori dopo aver acquistato per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dai pubblici esercizi e in genere dalle attività commerciali abbandonano le bottiglie e i bicchieri sulla pubblica via con conseguente danno al decoro urbano, all'igiene pubblica e alla proprietà privata esposta alla pubblica fede;

Ritenuto che nelle predette aree urbane la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata dai pubblici esercizi o da altre tipologie di attività commerciali nelle ore serali e notturne determina rilevanti assembramenti di persone sulla pubblica via con conseguente disturbo della tranquillità, del riposo e della vivibilità dei residenti ove sono ubicate le predette attività commerciali;

Considerato altresì che nelle aree urbane interessate dalla "movida" e, in particolare, nell'area denominata "Garibaldi" con la ripresa delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dopo la pausa estiva, si ripropone il problema di rilevanti assembramenti di persone, di entità tale da rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già in vigore in quei luoghi e previste dall'ordinanza Sindacale n. 51/2021 che vieta nelle predette aree l'uso del vetro nella vendita e nella somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;

Atteso che l'area denominata "Garibaldi" è anche oggetto di ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale e che il Tribunale ha emesso ordinanze in cui si chiedeva al Comune di Milano di assumere provvedimenti atti a fronteggiare i fenomeni di inquinamento acustico derivanti dagli avventori degli esercizi commerciali e, in generale, della "movida" afferenti all'ambito di Corso Garibaldi e Largo La Foppa;



Richiamati

- Il procedimento di inquinamento acustico avviato dall'Area Energia e Clima (già Area Ambiente ed Energia) P.G. n.587960/2015 del 02.11.2015, in seguito alle segnalazioni di disturbo dei residenti;
- la nota P.G. n.187807/2016 del 08.04.2016, con cui ARPA Lombardia riscontrava l'impossibilità di legare il disturbo ad un singolo pubblico esercizio e di procedere a misurazioni fonometriche su singolo locale nell'area di Corso Garibaldi e Largo La Foppa;
- la nota del 19.12.2020, con cui l'Area Attività Produttive e Commercio prescriveva ai pubblici esercizi dell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa il divieto di somministrazione degli alimenti e delle bevande al di fuori del locale, ad eccezione delle sole aree autorizzate in concessione di occupazione di suolo pubblico, nonché la vendita di alimenti e bevande per il consumo nelle immediate vicinanze dell'esercizio in oggetto;
- il procedimento attivato dall'Area Attività Produttive e Commercio volto all'individuazione di misure tese a mitigare il disturbo della quiete pubblica, in concerto con i gestori dei pubblici esercizi dell'area interessata e la conseguente adozione di iniziative di sensibilizzazione e di contenimento del rumore;
- la relazione tecnica di Arpa Lombardia, datata 11 settembre 2020, relativa al monitoraggio effettuato per il periodo compreso tra il 19.06.2020 al 07.09.2020 nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa dove si precisa in via conclusiva, che "per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla IV classe del PCA del Comune di Milano. In particolare, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, i livelli equivalenti si attestano sistematicamente intorno ai 76,0 dB(A), producendo superamenti del limite di Legge di almeno 21,0 dB(A)";
- Il procedimento attivato dall'Area Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano, PG n.358785 del 22/09/2020 finalizzato all'adozione di un'ordinanza contenente misure di limitazione alla vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e il successivo atto PG n.407156 del 19/10/2020 di conclusione del procedimento in relazione al DPCM del 18/10/2020, dove l'Amministrazione comunale si riservava l'emanazione di opportuni provvedimenti laddove le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa persistessero alle disposizioni dei DPCM per emergenza sanitaria COVID;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;



- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzati come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non all'interno dei locali dell'esercizio pubblico o in aree aperte al pubblico appositamente attrezzate, ma diversamente offerte in vendita per asporto determina assembramenti di persone sulla pubblica via, specie nelle aree urbane interessate nelle ore serali e notturne da un'intensa affluenza di persone.

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità, alla quiete pubblica e alla fruizione degli spazi pubblici;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado nell'area urbana denominata "Garibaldi" o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità nell'area urbana denominata "Garibaldi" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano, l'igiene pubblica, la quiete pubblica, la vivibilità e la fruizione degli spazi cittadini;

Considerato, altresì, che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità degli spazi pubblici nell'area urbana denominata "Garibaldi" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale, con particolare riferimento alle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, vista la relazione tecnica di Arpa Lombardia;

Vista la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nell'area urbana



denominata “Garibaldi” la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle fasce serale e notturna;

Visto il Protocollo di Intesa firmato il giorno 03 agosto 2021 tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana, l'Università degli Studi Milano Bicocca, Confcommercio, Confesercenti, l'A.I.S.S. e EPAM finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- la Legge 48/2017;
- la Legge 132/2018;
- la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e il Regolamento Comunale d'Igiene;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/10/2020 relativa agli indirizzi per la regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 883 del 23 luglio 2021 relativa all'approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

ORDINA

Dalle ore 00.01 del 3 settembre 2021 alle ore 24.00 del 2 ottobre 2021, salvo proroga, i seguenti divieti:

nell'area di Largo La Foppa e di Corso Garibaldi (nel tratto tra Largo La Foppa e Piazza XXV Aprile) nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive:

1. dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani alimentari per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto, anche gratuitamente, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;



2. dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno 3 settembre 2021 fino alle ore 24.00 del giorno 2 ottobre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)



Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione della manifestazione denominata "Milano Design Week" in programma dal 4 al 10 settembre 2021.

Il Sindaco

- Premesso che in occasione della manifestazione "Milano Design Week 2021" correlata al Salone del Mobile nel periodo dal 4 al 10 settembre 2021 si svolgeranno una serie di eventi ed esposizioni inerenti il campo del design diffusi e radicati su tutto il territorio;
- Tenuto conto che gli eventi del design hanno sempre attirato migliaia di presenze tra operatori, pubblico e stampa che hanno premiato la qualità dell'offerta commerciale e del sistema espositivo;
- Atteso che anche quest'anno l'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare una programmazione diversificata e suggestiva caratterizzata da eventi ed attività culturali, promozionali e di comunicazione, finalizzati alla promozione e alla diffusione a livello mondiale del made in Italy nel settore del design ha individuato una serie di iniziative collaterali allo scopo di promuovere momenti di socializzazione e aggregazione, coinvolgendo tutta la città confermando e rafforzando Milano quale capitale del disegno industriale e punto di incontro imprescindibile della comunità internazionale di appassionati e addetti ai lavori.
- Considerato che:
 - Con deliberazione della Giunta comunale N. 570 del 21/05/2021 ad oggetto "Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti/iniziativa che avranno luogo in occasione della Milano Design Week in programma a Milano dal 4 al 10 settembre 2021" l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di regolamentare, in occasione dell'evento in oggetto, l'occupazione di suolo pubblico per le attività di vendita e somministrazione in alcune aree cittadine;
 - La maggior parte degli eventi è prevista nelle zone definite "*Distretti del Design*"; aree denominate: **Tortona; Brera; Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo**, che costituiranno l'epicentro della manifestazione sia per il numero di visitatori sia per la qualità degli espositori;
 - In occasione della manifestazione Milano Design Week 2021, le aree sopra citate saranno interessate da una considerevole partecipazione di visitatori e transito di veicoli privati;
- Ritenuto che nelle aree in oggetto, l'abituale occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e il conseguente afflusso di clientela andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare con particolare criticità per le aree di accesso e deflusso;
- Le aree in oggetto sono altresì interessate dalla presenza di autorizzazioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo ai sensi del vigente Regolamento sulle



Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee, che hanno un impatto sulla viabilità pedonale;

- Ritenuto altresì che la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determini l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;
- Considerata la necessità di stabilire che le iniziative si svolgano in modo che sia possibile garantire il rispetto delle condizioni di distanziamento e di divieto di assembramento nelle aree cittadine ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- Attesa la necessità di garantire che la fruibilità delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;
- Rilevato inoltre che il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggetto e grave elemento di degrado dei siti interessati;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 7-bis e all'art. 50 comma 7-bis, come modificato dal D.L. n. 214 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla legge 18/04/2017 n. 48;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- la deliberazione n. 570 del 21/05/2021;

ORDINA

1. **di vietare** nelle aree denominate **Tortona; Brera; Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo** di cui alle allegate planimetrie, **il commercio itinerante** su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
2. **di vietare**, nelle aree denominate **Tortona; Brera; Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo** di cui alle allegate planimetrie, **a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto**. E' consentita, nel periodo e nell'arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in



contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 14.00 del 4 settembre e fino alle ore 01.00 del 11 settembre 2021.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le violazioni al divieto di esercitare il commercio itinerante saranno punite ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Sindaco
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)**



Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale a decorrere dal 13 settembre 2021, data di riapertura degli istituti scolastici.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con successivi provvedimenti e da ultimo, con D.L. 23 luglio 2021 n. 105 sino al 31 dicembre 2021;
- i provvedimenti governativi e legislativi *medio tempore* emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo misure urgenti a livello nazionale e locale, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia.

Richiamati il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 7 bis e il D.L. 19/2020, con specifico riferimento all'art. 4.

Dato atto che:

- la Prefettura di Milano, in attuazione delle specifiche disposizioni normative progressivamente emanate in regime di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha diramato, in data 21 dicembre 2020, il "*Piano Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale*", approvato in sede di Conferenza Provinciale Permanente di cui all'art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, denominato "*Per tornare in classe*", finalizzato a contemperare la

necessaria ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative con il vincolo del 50% della capienza del trasporto pubblico locale, sia su gomma sia su rotaia, come disposto dall'art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 3 dicembre 2020. A tal fine, il Documento individuava un insieme di misure coordinate per la ripresa in sicurezza della attività scolastiche e formative e per il contenimento, nelle ore di circolazione degli studenti, dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, mediante una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città di Milano;

- in data 29 dicembre 2020 il Prefetto ed il Sindaco di Milano hanno condiviso il Patto "Milano per la scuola" e promosso l'adesione allo stesso delle parti sociali, oltre che dei referenti del settore bancario, finanziario e assicurativo e degli ordini professionali. Il Patto prevedeva l'impegno di ciascun firmatario, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, a dare efficace attuazione, alle misure contenute nel "Documento Operativo Per Tornare in Classe" e nell'Ordinanza che il Comune di Milano avrebbe conseguentemente adottato ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche con riguardo alle parti che formeranno oggetto di semplice "raccomandazione";
- a seguito della classificazione della Regione Lombardia in c.d. "area arancione", a decorrere dal 24 gennaio 2021, con conseguente attivazione della didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, in attuazione degli impegni assunti nel Patto condiviso e delle prescrizioni contenute nel richiamato Documento Operativo, veniva emanata la propria Ordinanza n. 3/2021 (Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021) con oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale", con cui sono stati definiti - mediante ordini e raccomandazioni - gli specifici orari per l'esercizio delle attività produttive e commerciali, dei servizi alla persona e per l'apertura all'utenza degli uffici pubblici, ordinando, in particolare:
 1. *"che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa indicate nell'allegato A) come parte integrante alla presente Ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 10.15.*

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Per le attività commerciali miste è consentita l'apertura anche prima delle ore 10.15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite

dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nel sopra citato Allegato A).

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

2. *che le attività afferenti ai servizi per la persona indicate nell'Allegato B) come parte integrante alla presente Ordinanza sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 09.30:*

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

3. *che l'apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita a partire dalle ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.*

Gli Uffici del Comune di Milano che svolgono attività di contatto con il pubblico apriranno a partire dalle ore 10:00 al fine di assicurare una fascia di salvaguardia per l'accesso dei dipendenti alle sedi e per l'organizzazione degli sportelli, nel rispetto delle limitazioni di al presente paragrafo del dispositivo.

È garantita per ciascun servizio, laddove possibile, una fascia oraria quotidiana di apertura degli sportelli di durata uguale a quella precedentemente applicata.

Per il Comune di Milano sono fatti salvi gli appuntamenti già fissati, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel corso del mese di gennaio 2021 per il rilascio delle Carte d'Identità Elettronica e per gli altri servizi che necessitano della presenza fisica dell'utente, anche se programmati nella fascia oraria antecedente alle 10:00.

Gli altri appuntamenti saranno riprogrammati nel rispetto delle limitazioni indicate nel presente paragrafo.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì."

- con la medesima ordinanza veniva, altresì, raccomandato:
 - A. *ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;*
 - B. *ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;*

- C. ai datori di lavoro pubblici e privati, di favorire lo smart working in una percentuale pari almeno al 60% con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio;
 - D. a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando una percentuale di smart working pari almeno al 50% e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;
 - E. ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle 9:30 ad almeno il 10% del personale presente in servizio;
 - F. alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza dopo le ore 10:00;
- con successiva propria Ordinanza n. 49/2021 (Protocollo 0377110.I del 7 luglio 2021), come condiviso con la Prefettura di Milano, è stata disposta la sospensione della precedente Ordinanza n. 3/2021, "fino alla riapertura dell'istituzioni scolastiche, educative e formative di ogni ordine e grado, in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza", in considerazione del mutato contesto epidemiologico, della classificazione della Regione Lombardia in c.d. zona bianca con innalzamento della soglia di capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale fino all'80% dei posti disponibili e della conclusione delle attività scolastiche e formative, comprese le relative sessioni di esami, con conseguente normalizzazione dei flussi di utenti sulla Città di Milano.

Considerato che:

- in sede di Conferenza Permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale, negli incontri del 22 luglio 2021 e del 30 agosto 2021, sono stati definiti gli indirizzi per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare, sin dal primo giorno della ripresa delle lezioni, il rientro in classe in sicurezza alla totalità degli studenti tenendo conto del limite di capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale fino all'80% dei posti disponibili, nella prospettiva di contemperare tale obiettivo con i tempi e gli orari della Città nella contingente emergenza sanitaria;
- in tale contesto, con riguardo agli orari delle scuole, si è stabilito che:
 - ✓ nella programmazione oraria delle lezioni delle scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto del limite di capienza del trasporto pubblico locale all'80%, saranno scaglionati gli ingressi con entrata in classe entro le ore 8.00 del 70% degli studenti ed entrata dalle ore 9.30 del restante 30% con minimi scostamenti necessari a garantire l'unitarietà dei gruppi classe in presenza;
 - ✓ per i centri di formazione professionale le lezioni avranno inizio per la totalità della popolazione scolastica entro le ore 8.00, considerata la durata delle relative lezioni e la numerosità delle attività laboratoriali, con attenzione dei singoli istituti ad adottare misure necessarie ad evitare assembramenti;

- nella medesima sede è stata, inoltre, condivisa la necessità di riattivare con i rappresentanti delle categorie produttive, gli ordini professionali, A.B.I., ANIA, le OO.SS. e i Rettori degli Atenei milanesi il “Patto Milano per la Scuola”, nonché richiesto all’Amministrazione Comunale di ripristinare la vigenza dell’Ordinanza n. 3/2021 aggiornandola in ragione del mutato contesto.

Dato atto che il Prefetto e il Sindaco di Milano hanno condiviso in data 7 settembre 2021 la prosecuzione del Patto “Milano per la Scuola”, promuovendo l’adesione delle parti sociali, dei referenti del settore bancario, finanziario e assicurativo e degli ordini professionali e con impegno:

- dell’Amministrazione comunale ad adottare specifica Ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti locali), cui ciascuna delle Parti firmatarie darà attuazione, nell’ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, anche rispetto alle previsioni oggetto di “raccomandazione”;
- di ciascuna parte firmataria a favorire soluzioni lavorative che consentano minori spostamenti dei propri dipendenti/associati sulla città, anche mediante iniziative di *nearworking* e *coworking*;
- dell’Amministrazione Comunale ad attivare tavoli tecnici dedicati con la partecipazione dei *mobility manager* dei principali gruppi privati e delle Università, al fine di garantire un più efficace governo della circolazione cittadina soprattutto negli orari di maggiore affluenza.

Richiamato il Documento Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale, approvato in sede di conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, denominato “*Per tornare in classe*”.

Ritenuto necessario adottare con specifica Ordinanza, come condiviso con la Prefettura di Milano, le misure per adempiere agli impegni assunti, nell’ambito del proprio ruolo e della propria funzione, con la prosecuzione del Patto “Milano per la Scuola”.

Visto l’elenco degli esercizi del commercio al dettaglio, come concordato con la Prefettura di Milano.

Richiamato l’art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate,

ORDINA

dal 13 settembre 2021 e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa indicate nell'allegato A) come parte integrante alla presente Ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:15.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le librerie, le cartolerie, le farmacie e le parafarmacie.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 13 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Per le attività commerciali miste è consentita l'apertura anche prima delle ore 10:15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nel sopra citato Allegato A).

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali;

2. che le attività afferenti ai servizi per la persona indicate nell'Allegato B) come parte integrante alla presente Ordinanza sono vietate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 09:30.

Tali limitazioni si applicheranno dal 13 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali;

3. che l'apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita dopo le ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.

Gli Uffici del Comune di Milano garantiscono, per ciascun servizio, laddove possibile, una fascia oraria quotidiana di apertura degli sportelli di durata uguale a quella precedentemente applicata.

Tali limitazioni si applicheranno dal 13 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

SI RACCOMANDA

- A. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;
- B. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;
- C. ai datori di lavoro privati, di favorire lo *smart working*, assicurando la percentuale massima possibile, almeno il 50%, con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio, nonché il *nearworking e coworking*;
- D. ai datori di lavoro pubblici di favorire lo *smart working* assicurando la percentuale massima prevista dalla normativa, nonché il *nearworking e coworking*;
- E. a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando la percentuale massima possibile di *smart working*, almeno il 50%, e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;
- F. ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle ore 9:30;
- G. alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza prevalentemente dopo le ore 10:00.

Tali raccomandazioni potranno trovare applicazione dal 13 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessano gli effetti delle proprie precedenti ordinanze n. 3/2021 e n.49/2021.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



Il presente provvedimento ha efficacia dal 13 settembre 2021, dal lunedì al venerdì, e fino alla data di scadenza dell'emergenza sanitaria in corso.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Milano per 15 giorni e sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

L'efficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
f.to digitalmente

ALLEGATO A

Macro Categoria	ATECO	Descrizione ATECO
Commercio al dettaglio (non alimentare)	45.11	Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
	45.19	Commercio di altri autoveicoli
	45.32	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
	47.41	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
	47.42	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
	47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
	47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
	47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
	47.54	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
	47.59	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
	47.63	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
	47.64	Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
	47.65	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
	47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
	47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
	47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
	47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
	47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
	47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
	47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
	47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
	95.23	Riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento	
95.25	Riparazione di orologi e di gioielli	
95.29	Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa	

ALLEGATO B

Macro Categoria	ATECO	Descrizione ATECO
Servizi alla persona	90.01	Rappresentazioni artistiche
	90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	90.03	Creazioni artistiche e letterarie
	90.04	Gestione di strutture artistiche
	96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
	96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
	96.09.02	Attività di tatuaggio
	96.09.04	Tolettatura per animali da compagnia

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale

IL SINDACO

Visti:

- Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia.
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021.
- Le misure urgenti attuate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso le ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- Con le suddette ordinanze sono state adottate una serie di misure con le quali si è tenuto conto sia della necessità di utilizzare il mezzo privato per effettuare gli spostamenti necessari, sia della tutela di ulteriori interessi pubblici che l'amministrazione persegue attraverso i propri provvedimenti, tra cui, in particolare, le zone a traffico limitato "Area B" ed "Area C", che regolamentano la circolazione dei veicoli in base alle relative classi di inquinamento e quindi alle proprie prestazioni ambientali, nei rispettivi ambiti di applicazione;
- In data 1° ottobre 2021 la vigente disciplina "Area C", di cui all'ordinanza n. 1461/2019 il cui allegato ha sostituito l'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 693/2019, prevede l'entrata in vigore del divieto di accesso per i seguenti veicoli per trasporto persone:
 - Euro 2 benzina;
 - Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione $\leq 0,0045$ g/km;



- Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4;
 - Euro 5 diesel.
- La suddetta misura, deliberata in periodo antecedente alla crisi sanitaria, non tiene conto delle motivazioni che hanno portato all'adozione delle misure emergenziali in tema di trasporti, oltre che dell'attuale contesto di mobilità e condizioni di rinnovo del parco circolante condizionati dalla stessa emergenza sanitaria in corso.
- Il Prefetto e il Sindaco di Milano hanno promosso e condiviso nel dicembre 2020, rinnovato nel settembre 2021, specifico Patto con le parti sociali, ed è operativa, sotto il coordinamento della Prefettura di Milano la "Conferenza permanente sul raccordo tra orario Scolastico e Trasporto Pubblico locale" nell'ambito della quale sono monitorati i diversi sistemi di trasporto in relazione alla necessità di garantire l'obiettivo primario di contemperare la necessaria ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative con il vincolo della capienza del trasporto pubblico locale, sia su gomma sia su rotaia, come disposto dalle vigenti restrizioni operanti in relazione all'evoluzione della pandemia.
- L'ulteriore trasferimento modale verso il trasporto pubblico, che potrebbe indurre la suddetta misura prevista per il 1° ottobre 2021 dalla vigente disciplina "Area C", risulterebbe interferente con le altre misure adottate e in via di definizione dalla suddetta Conferenza in previsione dell'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, nonché della rimodulazione delle attività e degli orari delle attività in città.

Ritenuto:

- Di posticipare, sino al termine dell'emergenza sanitaria, l'entrata in vigore del divieto di circolazione all'interno della ZTL "Area C" per i veicoli sopra indicati, che sarebbe prevista per il 1° ottobre 2021, in quanto trattasi di veicoli la cui circolazione, da concedere durante il periodo emergenziale in deroga alla prossima entrata in vigore, rappresenta un'opportuna misura funzionale a fronteggiare l'emergenza sanitaria, tenendo conto dell'esigenza sia di continuare a garantire idoneo distanziamento sociale che di utilizzo del mezzo privato laddove necessario.

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

- 1) di posticipare, a parziale modifica dell'ordinanza n. 693/2019 e s.m.i., l'entrata in vigore del divieto di accesso e circolazione all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" dei seguenti veicoli trasporto persone:
 - Euro 2 benzina;

- Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione $\leq 0,0045$ g/km;
- Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4;
- Euro 5 diesel;

sino al termine dell'emergenza sanitaria.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala





Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla MOVIDA

IL SINDACO

Premesso che le aree urbane della Movida, specificatamente indicate, sono interessate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Considerato che le aree interessate dalla Movida sono denominate come segue:

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;

Preso atto che nell'elenco e nelle corrispondenti planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area urbana le vie che rappresentano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla Movida comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;





- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione anche reiterate nel tempo, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie, contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "Movida" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:





Comune di
Milano

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Visto il Protocollo di Intesa firmato il giorno 03 agosto 2021 tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana, L'Università Degli Studi Milano Bicocca, Confcommercio, Confesercenti, l'A.I.S.S. e EPAM finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della "Movida" per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

Viste l'Ordinanza Sindacale n. 51/2021 - prot. n. 0436616 del 6° agosto 2021 e l'Ordinanza Sindacale n. 52/2021 - prot. 0466482 del 1° settembre 2021 - con le quali nelle aree interessate dalla Movida in premessa indicate è stato disposto, nei confronti dei pubblici esercizi ed altre attività commerciali, il divieto di vendere e somministrare alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro e lattina dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nei periodi compresi dalle ore 00.01 del 7 agosto 2021 alle ore 24.00 del 5 settembre 2021 e dalle ore 00.01 del 6 settembre 2021 alle ore 24.00 del 5 ottobre 2021, consentendo nella fascia oraria sopra citata l'uso del vetro solo per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione;

Ritenuto che ricorre la necessità dell'applicazione della misura di prevenzione del divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nelle aree della Movida in quanto si è rilevato che, tali località sono ancora interessate da un rilevante afflusso di persone, che si prevede possa subire una sensibile riduzione nei prossimi mesi autunnali, tenendo anche conto che, comunque, la limitazione dell'uso del vetro rappresenta sempre un efficace strumento per contrastare comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;





Comune di
Milano

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

ORDINA

Dalle ore 00.01 di mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 24.00 di giovedì 4 novembre 2021, salvo proroga, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", le cui vie perimetrali sono individuate nell'elenco e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina E' consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;
2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.





ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione della attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 24.00 di giovedì 4 novembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala



Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
Via Camperio	Compresa nell'area	
Largo Cairoli	Compresa nell'area	
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

Allegato 1

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
Piazzale della Milizie	non compresa nell'area	
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
Piazzale Biancamano	Compresa nell'area	
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	

Allegato 1


	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castilla	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area





AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


-AREA TICINESE-
colore rosso scuro





AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


**-AREA DARSENA-
colore viola**





AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA NAVIGLI-
colore verde






AREA NOLO colore marrone







AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA
-AREA COMO/GAE AULENTI-
colore blu





AREA ISOLA colore verde





AREA MELZO
colore blu



Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per le semifinali della "UEFA NATIONS LEAGUE 2021" tra le squadre nazionali Italia e Spagna che si svolgerà il giorno 6 ottobre 2021 presso lo Stadio G. Meazza.

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 6 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per le semifinali della "UEFA NATIONS LEAGUE 2021" tra le squadre nazionali Italia e Spagna per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplodenti in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;





Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;





Comune di
Milano

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 s.m.i;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021 n. 126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2013-039960 Area 1 OSP - Prot. Uscita n.0257295 del 4 ottobre 2021;

ORDINA

a partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno mercoledì 6 ottobre 2021
fino alle ore 01.00
del giorno giovedì 7 ottobre 2021

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**





Comune di
Milano

2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 6 ottobre 2021 fino alle ore 01.00 del giorno giovedì 7 ottobre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:





Comune di
Milano

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)





Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio finale della "UEFA NATIONS LEAGUE 2021" tra le squadre nazionali di Spagna e Francia che si svolgerà il giorno 10 ottobre 2021 presso lo Stadio G. Meazza.

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 10 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio finale della "UEFA NATIONS LEAGUE 2021" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplosivi, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;





Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;





Comune di
Milano

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 s.m.i;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021 n. 126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-039960 Area 1 OSP - Prot. Uscita n. 0263088 del 08/10/2021;

ORDINA

a partire

dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza

del giorno domenica 10 ottobre 2021

fino alle ore 02.00

del giorno lunedì 11 ottobre 2021

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**





Comune di
Milano

2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno domenica 10 ottobre 2021 fino alle ore 02.00 del giorno lunedì 11 ottobre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:





Comune di
Milano

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala





Direzione Transizione Ambientale

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Misure temporanee, sino al 31 marzo 2022, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3606 del 28 settembre 2020.

VALIDITA': fino al 31/03/2022

IL SINDACO

Visto:

- l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento, nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti.

Considerato che:

- tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure di competenza.
- l'art. 2 del suddetto Accordo individua gli impegni a carico delle Regioni firmatarie e in particolare *omissis* alla lett. a) individua per le limitazioni strutturali della circolazione il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno.
- con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 2, lett. o) dell'Accordo di Programma, prevedendo l'attivazione aggiuntiva di



misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle **concentrazioni** degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, quale semestre di applicazione delle misure per il miglioramento dell'aria in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano previsto dall'Accordo di Programma.

- con la medesima Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, e successive modifiche intervenute, sono stati altresì determinati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti da applicare, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, previa emanazione di ordinanza sindacale.
- la medesima D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 ha previsto due tipologie di misure per il miglioramento della qualità dell'aria:
 - misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale;
 - misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.
- Regione Lombardia ha successivamente adottato, in data 28.09.2020, la Deliberazione n. XI/3606 avente ad oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19" con cui ha approvato:
 - l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli e che modifica, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.G.R. 2055/2019, a decorrere dal 11 gennaio 2021;
 - l'Allegato 2, che individua le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 3 alla d.G.R. 2055/2019, a decorrere dal 11 gennaio 2021;
 - l'Allegato 3, che definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In e che integra le disposizioni di cui alla d.G.R. n. 3102 del 5/5/2020;
 - l'Allegato 4, che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2 dell'Accordo di bacino padano e che modifica e sostituisce, a decorrere dal 11 gennaio 2021, l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095 del 18/9/2017 come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018;
- le disposizioni adottate da Regione Lombardia con la sopra citata D.G.R. n. XI/3606, compreso l'Allegato 4 della medesima deliberazione, contenente i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, hanno efficacia a decorrere dalla data del 11.01.2021. In attuazione di tali indicazioni, è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 1 del 12.01.2021, relativa alle misure temporanee ed omogenee valide sino al 31.03.2021;
- la Regione Lombardia, con ordinanza del Presidente di Regione n. 675 del 8 gennaio 2021, ha disposto che la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, sia applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 dicembre

2021.

Ritenuto di:

- confermare il PM10, così come risultante dall'Allegato 4 alla D.G.R. n. 3606/2020, quale inquinante da monitorare ai fini dell'attivazione di misure temporanee, in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico fisica.

Considerato pertanto che:

- il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee resta invariato e si articola su due livelli così individuati, ora, nell'allegato 4 della D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020:
 - primo livello: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
 - secondo livello: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
- per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle, così come stabilito nell'Allegato 4 alla D.G.R. n. 3606/2020;
- le misure temporanee omogenee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) come sopra indicato;
- i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;
- le suddette misure restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Visti:

- la Deliberazione n. XI/3606 del 28.09.2020 avente ad oggetto “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19”;
- l'allegato 2 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019;
- l'ordinanza di Regione Lombardia n.675 del 8 gennaio 2021;
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in



atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale";

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza e sino al 31 marzo 2022:

1. che dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo per l'attivazione delle misure) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore, il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure definite di 1° livello:

a) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020^[1], si applica il seguente divieto di circolazione:

NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

Tale misura si applica sino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed attualmente prorogato fino al 31 dicembre 2021, nonché per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali, come da Ordinanza Regionale n. 675/2021, fatti salvi nuovi e diversi provvedimenti regionali che dovessero sopravvenire a modifica di tale Ordinanza Regionale. Successivamente tali veicoli saranno soggetti, in via strutturale, ai divieti previsti dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020¹.

[1] L'Allegato 1 alla D.G.R. n. 3606 del 28.09.2020 prevede, a decorrere dall'11 gennaio 2021, le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D. LGS. N.285/92, CODICE DELLA STRADA) AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TPL: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare i seguenti autoveicoli:

dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:

- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 benzina o diesel");



DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

Si applicano, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, le esclusioni e deroghe previste dall'Allegato 4 alla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020, che si riportano integralmente nel documento allegato alla presente ordinanza (Allegato 1) rispettivamente ai paragrafi B) e C).

b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali *missis* rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet;

- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69//CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/ fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel");

dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno:

- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 4 diesel"), fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 675 del 08.01.2021 circa la sospensione del divieto per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria disposto con provvedimenti nazionali.

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) A DUE TEMPI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): è vigente il fermo permanente tutto l'anno, da lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00, per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel").

c) divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;

f) divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF.

Le suddette misure di 1° livello restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

2. Che dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nelle stazioni di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo per l'attivazione delle misure) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore, il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello:

2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a f) con le seguenti estensioni:

g) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020¹ si applica il seguente divieto di circolazione:

NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- tutti i veicoli alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4.

Tale misura si applica sino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed attualmente prorogato fino al 31 dicembre 2021, nonché



per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali, come da Ordinanza Regionale n. 675/2021, fatti salvi nuovi e diversi provvedimenti regionali che dovessero sopravvenire a modifica di tale Ordinanza Regionale. Successivamente tali veicoli saranno soggetti, in via strutturale, ai divieti previsti dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020¹.

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- tutti i veicoli alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4.

Si applicano, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, le stesse esclusioni e deroghe richiamate al punto 1.a) ed indicati nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1), rispettivamente ai paragrafi B) e C);

h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le suddette misure di 2° livello restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE

- il divieto di circolazione, di cui ai punti a) e g) si applica, come previsto in Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020, all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione dei tratti stradali indicati in Allegato 1 alla presente Ordinanza, al paragrafo A) "Ambito Territoriale di applicazione";
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e g) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e h) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati delle stazioni di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ossia da nessuna allerta al primo livello e dal primo livello al secondo livello), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, le misure relative al nuovo

livello, inteso sia come primo che come secondo, NON si attivano e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

1. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
2. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Il rientro dall'applicazione delle misure di primo e di secondo livello, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti. Alla tempestiva comunicazione dell'esito delle suddette valutazioni provvede Regione Lombardia con apposito comunicato, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati, potenziando i relativi controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



ALLEGATO 1 all'ordinanza sindacale avente ad oggetto: Misure temporanee, sino al 31 marzo 2022, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3606 del 28 settembre 2020.

A) Ambito territoriale di applicazione

Il divieto di circolazione, di cui ai punti a) ed g) dell'ordinanza di cui all'oggetto, si applica, come previsto in Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020, all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione:

- 1) delle autostrade;
- 2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- 3) dei tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti 1) e 2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, ove ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente ambito di applicazione, così identificati:
 - Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
 - Forlanini: Viale E. Forlanini;
 - San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Pallese;
 - Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;
 - Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;
 - Molino Dorino e San Leonardo: strada di collegamento della Nuova Strada Regionale Molino Dorino/A8 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi A8, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
 - Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;
 - tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti, compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (parcheggi posti in corrispondenza del capolinea tramviario);
 - tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in Via Jemolo e più precisamente: Via Guascona – Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) – Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano).

B) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento

redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

C) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella D.G.R. n. 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 della D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.



Comune di Milano - Prot. 19/10/2021.0558546.I. - Rep. OR1C0 0000064/2021 Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano

Il Direttore Mobilità e Trasporti
Ing. Stefano Riazola
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore Transizione Ambientale
Arch. Filippo Salucci
(firmato digitalmente)



Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021" tra le squadre "A.C. Milan" e "F.C. Porto" che si svolgerà il giorno 3 novembre 2021 presso lo Stadio G. Meazza.

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 3 novembre 2021 alle ore 18.45 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021" tra le squadre "Milan" e "Porto" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggetto e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplosivi, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:





ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;





Comune di
Milano

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 s.m.i;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021 n. 126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2013-039960 Area 1 OSP – Prot. Uscita n. 0291745 del 02/11/2021;

ORDINA

**a partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno mercoledì 3 novembre 2021
fino alle ore 01.00
del giorno giovedì 4 novembre 2021**

all'interno dello stadio G. Meazza:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**





Comune di
Milano

2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 3 novembre 2021 fino alle ore 01.00 del giorno giovedì 4 novembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.





Comune di
Milano

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "Shaktar Donetsk" che si svolgerà il giorno 24 novembre 2021 presso lo Stadio G. Meazza

VALIDITA': dal 24/11/2021 fino al 25/11/2021

Premesso che:

il giorno 24 novembre 2021 alle ore 18.45 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "Shaktar Donetsk" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;



Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplosivi, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e



comma 7 bis.1;

- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 s.m.i;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021 n. 126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2013-039960 Area 1 OSP – Prot. Uscita n. 0316906 del 22/11/2021;

ORDINA

a partire
dall’apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno mercoledì 24 novembre 2021
fino alle ore 01.00
del giorno giovedì 25 novembre 2021

all’interno dello stadio G. Meazza:

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all’interno dell’impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente “Regolamento d’uso dello Stadio San Siro”;**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell’Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell’impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All’interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l’osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**



ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 24 novembre 2021 fino alle ore 01.00 del giorno giovedì 25 novembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza per la bonifica di ordigno bellico rinvenuto in Via delle Forze Armate 326.

VALIDITA' : dal 24/11/2021 fino al 24/11/2021

IL SINDACO

Premesso che in data 22 novembre u.s. è stato rinvenuto un ordigno bellico all'interno di una autofficina-carrozzeria sita in Via delle Forze Armate civ. 326 nel Comune di Milano, per il quale si rende necessario procedere alle operazioni di disinnescamento e brillamento;

Premesso che la Prefettura di Milano in sede di tavolo di coordinamento per la bonifica di ordigno bellico in data 23 novembre u.s. ha stabilito le modalità e le competenze per le operazioni di bonifica;

Vista la comunicazione della Prefettura di Milano Prot. n. 0318878 del 23/11/2021;

Atteso che le operazioni di bonifica dell'ordigno bellico sono state programmate per la giornata di mercoledì 24 novembre 2021 a partire dalle ore 15:00 e fino a cessate esigenze;

Ritenuto che, a tutela della incolumità delle persone, è necessario provvedere alla evacuazione degli alloggi che insistono sull'area cortilizia dell'officina al civico 326 di Via delle Forze Armate;

Considerato che riguardo al civico 328 della medesima via, secondo le indicazioni fornite dagli specialisti dell'Esercito, sarà sufficiente mantenere aperte le finestre delle stanze che prospettano sull'officina, le quali dovranno rimanere sgombrare da persone e animali, così come i balconi, fino a cessate esigenze;

Considerato altresì che il tratto di strada antistante l'ingresso dell'officina dovrà essere interdetto al traffico veicolare e pedonale dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, con conseguente deviazione dei percorsi dei mezzi di trasporto pubblico, e che al fine di garantire il transito e la sosta dei mezzi di soccorso, impegnati durante le attività di bonifica, il tratto di strada antistante il civ. 326 di Via delle Forze Armate dovrà essere interdetto ai veicoli per almeno 100 mt.;



Attesa la necessità che personale UNARETI - A2a accerti preventivamente che nelle immediate vicinanze dell'officina non siano presenti condutture e/o gruppi di misura del gas;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 54 commi 2 e 4;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e relativo regolamento di attuazione (DPR 495/1992) e loro s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

ORDINA

dalle ore 15:00 del giorno mercoledì 24 novembre e fino a cessate esigenze

1. l'evacuazione e lo sgombero - da persone e animali – degli alloggi e l'apertura delle finestre delle stanze e dei balconi degli stessi che insistono sull'area cortilizia dell'officina al civico 326 di Via delle Forze Armate;
2. con riguardo al civico 328 di Via delle Forze Armate, l'apertura delle finestre delle stanze e dei balconi che prospettano sull'officina , che dovranno rimanere sgomberi da persone e animali;
3. l'interdizione al traffico veicolare del tratto di strada antistante l'ingresso dell'officina con conseguente deviazione dei percorsi dei mezzi di trasporto pubblico per almeno 100 mt.;
4. che personale UNARETI - A2a accerti preventivamente che nelle immediate vicinanze dell'officina non siano presenti condutture e/o gruppi di misura del gas con eventuale messa in sicurezza degli impianti.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento, preventivamente condiviso con la Prefettura di Milano, sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

AVVERTE

che, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'ex art. 650 del Codice Penale;

INCARICA

il Direttore dell'Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile:

1. di costituire in loco un Posto di Comando Avanzato (PCA);
2. di partecipare, alle operazioni per i possibili interventi di carattere assistenziale, con particolare



riguardo al trasporto dei condomini presso la Sala Olivetani nella Sede del Municipio 7 in Via Anselmo da Baggio, 55, per il tempo necessario alle operazioni di brillamento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione/pubblicazione della presente ordinanza.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio.

VALIDITA': dal 27/11/2021 fino al 31/12/2021

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Preso atto che in data 24 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo di ATS sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio metropolitano milanese;

Considerato che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il Signor Prefetto di Milano ha diramato la comunicazione Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021 con la quale si sensibilizzano i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario- di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267) al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà in P.za del Duomo e nelle vie limitrofe del centro storico per la sua importanza turistica, sociale, culturale, religiosa, un intenso afflusso di



pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Milano occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- Comunicazione Prefetto di Milano Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021

ORDINA

Dalle ore 00.01 del sabato 27 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00, nelle seguenti vie e piazze:



- **Piazza Castello;**
- **Largo Cairoli;**
- **Via Dante;**
- **Piazza Cordusio;**
- **Via Orefici;**
- **Via Mercanti;**
- **Piazza Mercanti;**
- **Piazza del Duomo;**
- **Galleria Vittorio Emanuele II;**
- **Corso Vittorio Emanuele II;**
- **Piazza San Babila;**

Obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di sabato 27 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente





ATTO N. ORDS 4

DEL 27/11/2021

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Rettifica Ordinanza n. 3/2021 per mero errore materiale.

VALIDITA': dal 27/11/2021 fino al 31/12/2021

Richiamata la propria Ordinanza n. 3 del 25/11/2021 avente ad oggetto “*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nel territorio del Comune di Milano*” (Allegato 1);

Considerato che nella citata Ordinanza n. 3/2021 per mero errore materiale nella compilazione della parte sanzionatoria è stato indicato come misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria € 3.000,00 anziché € 1.000,00 così come previsto dall’art. 4 del D. L. n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020, correttamente indicato nella sopracitata Ordinanza;

Ritenuto di dover rettificare il provvedimento in parola indicando il corretto importo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell’interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;



- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- Comunicazione Prefetto di Milano Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021

RETTIFICA

la propria precedente Ordinanza n. 3 del 25/11/2021 (Allegato 1) avente ad oggetto “*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nel territorio del Comune di Milano*” nella sola parte relativa alla misura massima della sanzione applicabile indicando € 1000,00 in luogo di € 3000,00, confermando il resto dell’Ordinanza medesima;

ORDINA

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare l’Ordinanza n. 3 del 25/11/2021 (Allegato 1) così come rettificata dalla presente.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all’Ordinanza n. 3/2021, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1000,00. Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 12.00 di sabato 27 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente





ATTO N. ORDS 3

DEL 25/11/2021

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio.

VALIDITA': dal 27/11/2021 fino al 31/12/2021

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Preso atto che in data 24 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo di ATS sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio metropolitano milanese;

Considerato che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il Signor Prefetto di Milano ha diramato la comunicazione Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021 con la quale si sensibilizzano i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario- di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267) al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà in P.za del Duomo e nelle vie limitrofe del centro storico per la sua importanza turistica, sociale, culturale, religiosa, un intenso afflusso di



pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Milano occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- Comunicazione Prefetto di Milano Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021

ORDINA

Dalle ore 00.01 del sabato 27 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00, nelle seguenti vie e piazze:



- **Piazza Castello;**
- **Largo Cairoli;**
- **Via Dante;**
- **Piazza Cordusio;**
- **Via Orefici;**
- **Via Mercanti;**
- **Piazza Mercanti;**
- **Piazza del Duomo;**
- **Galleria Vittorio Emanuele II;**
- **Corso Vittorio Emanuele II;**
- **Piazza San Babila;**

Obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di sabato 27 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021" tra le squadre "A.C. Milan" e "Liverpool F.C." che si svolgerà il giorno 7 dicembre 2021 presso lo Stadio G. Meazza.

VALIDITA': dal 07/12/2021 fino al 08/12/2021

Premesso che:

il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021" tra le squadre "A.C. Milan" e "Liverpool F.C." per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:



nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ritenuto necessario, ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e



- comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
 - la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
 - la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
 - la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
 - il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 s.m.i;
 - il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021 n. 126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
 - la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
 - Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2013-039960 Area 1 OSP – Prot. Uscita n. 0332166 del 03 dicembre 2021

ORDINA

a partire
dall’apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno martedì 7 dicembre 2021
fino alle ore 01.00
del giorno mercoledì 8 dicembre 2021

all’interno dello stadio G. Meazza:

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all’interno dell’impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente “Regolamento d’uso dello Stadio San Siro”;**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell’Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell’impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All’interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l’osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro,**



bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno martedì 7 dicembre 2021 fino alle ore 01.00 del giorno mercoledì 8 dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

VALIDITA': dal 30/12/2021

IL SINDACO

Visti:

- Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il DL n. 105 del 23/07/2021 con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia.
- il DL n. 221 del 24 dicembre 2021 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022.
- Le misure urgenti attuate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso le ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000.



Considerato che:

- I principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio e per tutelare i fruitori delle attività economiche e sociali sono riportati nelle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i., del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- Nell’ambito di tali Linee Guida confluite nel Documento della Conferenza delle Regioni del 2 dicembre 2021, nelle schede relative alle attività di: ristorazione, attività ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, musei e biblioteche, luoghi della cultura e mostre, circoli culturali, centri sociali, centri socio ricreativi, convegni e congressi, corsi di formazione, sale da ballo e discoteche, commercio al dettaglio, si stabilisce tra l’altro che è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;

Dato atto che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2020 è stato approvato il Regolamento per la Qualità dell’Aria che ha introdotto, nel rispetto dei principi dell’ordinamento delle autonomie locali, limitazioni alle attività che generano emissioni atmosferiche, nell’ottica di salvaguardia della qualità dell’aria e di risparmio energetico, ovvero di contenimento del degrado ambientale.
- Nell’ambito di tali misure, il sopra citato Regolamento all’art. 5 ha previsto per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico, nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, di qualsiasi potenza termica nominale, l’obbligo, a far data dal 1 gennaio 2022, di tenere isolato il locale climatizzato, non ammettendo, conseguentemente, l’apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni. In alternativa alle ordinarie porte, sono ammessi dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l’isolamento termico degli ambienti (a titolo esemplificativo: porte a bussola) e dispositivi a barriera d’aria secondo caratteristiche tecniche riportate nel medesimo provvedimento.

Considerato che:

- Le suddette misure, deliberate in periodo antecedente alla crisi sanitaria, non tengono conto delle motivazioni che hanno portato alla successiva adozione delle misure emergenziali in tema di ripresa delle attività economiche e sociali, con particolare riferimento alla necessità di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni dei locali nei quali si svolgono tali attività;
- E’ necessario garantire l’obiettivo primario di contemperare la ripresa delle attività produttive e sociali con il rispetto della normativa emergenziale in relazione all’evoluzione della pandemia.

Ritenuto:

- Pertanto, di posticipare, per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, sino al termine dell’emergenza sanitaria l’entrata in vigore dell’obbligo, di tenere isolato il locale climatizzato e il conseguente divieto di apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni;
- Che tale iniziativa rappresenta un’ulteriore opportuna misura funzionale a fronteggiare l’emergenza sanitaria, tenendo conto dell’esigenza di garantire il necessario ricambio d’aria naturale negli



ambienti interni;

- Sentito il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in data 29/12/2021;
- Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

1) di posticipare per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, sino al termine dell'emergenza sanitaria, l'entrata in vigore dell'obbligo, di tenere isolato il locale climatizzato e il conseguente divieto di apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni, previsto dall'art. 5 del Regolamento dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2020.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle misure di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA VICE SINDACO

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente

